Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 18 gennaio — Numero 14

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» » a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 65
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 1894 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il capo III del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 971, relativo alla costituzione presso ciascun Ministero di un fondo per assegni di cointeressenza al personale civile, e il successivo R. decreto 23 ottobre 1920, n. 1521;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, dei ministri segretari di Stato per la guerra, la marina, le colonie, le finanze e l'industria e il commercio, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali del Regio esercito compresi i Reali carabinieri, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia guardia di finanza e della Regia guardia per la pubblica sicurezza, è accordata a compenso delle maggiori spese derivanti dai frequenti ed improvvisi cambiamenti di sede a cui sono soggetti per le straordinarie esigenze attuali di servizio, una speciale indennità nella misura seguente:

a) per i celibi o vedovi non aventi persone di famiglia conviventi ed a carico, L. 100 mensili;

b) per gli ammogliati od aventi comunque persone di famiglia, conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro, lire 125 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25, pure mensili, per la moglie e per ciascuna delle persone suindicate.

L'indennità è ridotta a L. 50 mensili per tutti gli ufficiali predetti qualora siano provvisti di alloggio in natura o di indennità di alloggio superiore a lire 200 mensili, ferma restando l'indennità supplementare di cui alla lettera *b*). È pure ridotta a L. 50 mensili per gli ufficiali della R. marina di cui alla lettera *a*) quando siano imbarcati.

L'indennità spetta, oltre che agli ufficiali in servizio, a quelli in aspettativa per infermità.

Art. 2.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa del R. esercito (esclusi quelli dei Reali carabinieri cui provvede il successivo art. 3) e della R. marina, vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro, è accordata la stessa indennità speciale nella misura di L. 75 mensili, oltre una indennità supplementare di L. 25 pure mensile per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a L. 30 per i sottufficiali e militari di truppa provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari.

Art. 3.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei RR. carabinieri, della Regia guardia di finanza e della Regia guardia per la pubblica sicurezza non chè agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro, è esteso il trattamento stabilito dagli articoli 1 (primo comma) e 3 (primo comma) del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dagli articoli 1 (comma primo) e 2 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, in sostituzione di quello derivante dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1593, o dall'art. 9 del citato R. decreto, n. 737, del 3 giugno 1920.

Art. 4.

Agli ufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali ed a quelli contemplati al precedente art. 1 dislocati nelle colonie provvisti di assegni coloniali, è accordata la speciale indennità di cui al presente decreto, ridotta a L. 50 mensili per tutti indistintamente, ed è altresì concessa l'indennità supplementare di L. 25 mensili per la moglie e per ogni persona di famiglia convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

Agli ufficiali dislocati nelle colonie non provvisti di assegni coloniali spetta la indennità stabilita dall'art. 1 comma 1° del presente decreto.

Ai sottufficiali e ai militari di truppa di cui al precedente art. 2 se appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali o dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali e che si trovino nelle condizioni stabilite in detto articolo sono accordate le indennità previste nel 2° comma dell'articolo medesimo.

Ai sottufficiali e militari predetti dislocati in colonia e non provvisti di assegni coloniali spettano le indennità di cui al 1° comma dell'indicato art. 2.

Per il conferimento delle indennità di cui al presente articolo si considerano conviventi col militare le persone di famiglia che abitualmente convivevano con esso all'atto della sua destinazione in colonia.

Art. 5.

Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli precedenti si provvede:

a) con un'assegnazione corrispondente al 10 0[0 della spesa lorda stanziata negli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina, delle colonie e rispettivi bilanci coloniali, dell'industria e commercio, delle finanze e degl'interni per stipendi e per soldo degli ufficiali e dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè degli agenti a cui le indennità sono concesse;

b) coll'economia derivante dalla riduzione delle razioni foraggio per cavalli di servizio degli ufficiali e colle altre economie conseguibili sui capitoli di spesa relativi ai personali considerati nel presente decreto, integrate eventualmente da maggiori assegnazioni.

Art. 6.

Le indennità di cui al presente decreto non sono dovute durante il tempo in cui il personale contemplato nel decreto stesso si trova in missione all'estero.

Art. 7.

Le norme per la riduzione delle razioni foraggio per cavalli di servizio degli ufficiali saranno stabilite con decreto del Ministro della guerra di concerto con quello del tesoro.

Gli ufficiali i quali per effetto della cennata riduzione resteranno privi del cavallo conserveranno la metà dell'indennità cavalli sino alla promozione al grado superiore.

Art. 8.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1921 sino a tutto l'esercizio finanziario 1921-922 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — ROSSI — FACTA — ALESSIO — MEDA.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1890 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322 che autorizza il Governo a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di pace concluso a San Germano il 10 settembre 1919;

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato concluso a Rapallo il 12 novembre 1920;

Vista la sezione VI della parte III del Trattato di San Germano contenente le clausole relative alla cittadinanza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Acquisto della cittadinanza di pieno diritto.

Art. 1.

Per coloro che nei territori annessi al Regno d'Italia acquistano la cittadinanza italiana di pieno diritto ai sensi degli articoli 70 e 71 del Trattato di San Germano, tale diritto sarà accertato dal Comune di pertinenza.

A questo scopo ogni Comune delle nuove Provincie compilerà e pubblicherà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto una lista delle persone per le quali si verifichino le condizioni previste dalle indicate norme del Trattato di pace.

Contemporaneamente alla sua pubblicazione la lista sarà comunicata dal Comune all'autorità politica distrettuale e per le città con proprio statuto all'autorità indicata nell'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, esteso ai territori adriatici con il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1861.

Art. 2.

Entro un mese dalla notificazione della lista può essere prese-

tato al Comune reclamo o iscritto per nuove iscrizioni, per cancellazioni o per correzioni delle iscrizioni.

Sui reclami decide l'autorità politica su indicata.

Quando si tratti di decisioni dell'autorità politica distrettuale, è ammesso contro le stesse il ricorso, all'autorità politica provinciale, da presentarsi entro quattordici giorni per il tramite dell'autorità politica di prima istanza.

Contro le decisioni dell'autorità politica provinciale non è ammesso che il ricorso alla sesta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Indipendentemente dalle decisioni su reclami e ricorsi, l'autorità politica distrettuale entro i primi quattordici giorni dalla pubblicazione della lista e l'autorità politica provinciale entro un mese dalla stessa hanno facoltà di introdurre rettifiche d'ufficio nelle liste.

Contro tali rettifiche (iscrizioni nuove, cancellazioni, correzioni) sono ammessi il reclamo e il ricorso nei modi e termini stabiliti all'art. 2.

Diritto di opzione.

Art. 4.

Coloro che vogliono eleggere la cittadinanza italiana per diritto di opzione ai termini dell'art. 72 e seguenti del trattato di San Germano, devono farne dichiarazione scritta entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato stesso e cioè entro il 15 luglio 1921.

La dichiarazione va presentata al Comune di pertinenza o di residenza, che rilascia al richiedente un'attestazione di ricevuta.

Art. 5.

Sulle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana decide la autorità politica provinciale, sentita una Commissione da istituirsi per ogni città con proprio statuto e per ogni distretto politico.

Queste Commissioni che hanno voto consultivo, sono nominate per le città con proprio statuto dal capo dell'autorità politica provinciale e per gli altri distretti politici dal commissario civile per il distretto politico e presiedute da un magistrato da designarsi dal presidente della Corte d'appello.

Art. 6.

Contro le decisioni dell'autorità politica provinciale che dovranno essere pubblicate nei Comuni di pertinenza e residenza, può essere presentato, entro quindici giorni dalla pubblicazione, il ricorso all'Ufficio centrale per le nuove Provincie del Regno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che decide definitivamente, sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano anche ai casi di opzione previsti dagli articoli 78 e 80 del Trattato di San Germano.

Le dichiarazioni di opzione sono in questi casi presentate all'autorità politica provinciale competente per ragione di territorio avuto riguardo al Comune annesso in cui il dichiarante aveva precedentemente il diritto di pertinenza, o al Comune nel quale il dichiarante abbia stabilito o intenda di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio.

Altri modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza.

Art. 8.

Per la durata di un anno dall'entrata in vigore di questo decreto, le autorità politiche provinciali dei territori annessi hanno facoltà di concedere la cittadinanza italiana o il riacquisto della stessa, previo parere della Commissione di cui all'art. 5, a coloro per i quali, non verificandosi le condizioni previste nei precedenti articoli, risulti dimostrato:

1° che risiedano entro i confini delle nuove provincie del Regno ininterrottamente da almeno venti anni, salvo interruzioni di soggiorno dovute a fatti di guerra o a disposizioni dell'autorità austriaca;

2° che abbiano adottato quale lingua d'uso la lingua italiana o conoscano tale lingua a voce e in iscritto;

3° che abbiano conseguito, per il caso dell'acquisto della cittadinanza italiana, l'assicurazione della pertinenza ad un Comune delle nuove Provincie;

4° che siano nati entro i confini delle nuove Provincie, oppure da almeno dieci anni vi posseggano un immobile inscritto nelle pubbliche tavole al loro nome o per lo stesso periodo vi esercitino una professione, un commercio, un'industria od un mestiere.

Non sarà richiesto in questi casi il certificato di svincolo dalla cittadinanza d'origine.

Persone giuridiche.

Art. 9.

Il riconoscimento del carattere italiano delle persone giuridiche agli effetti dell'art. 75 del Trattato di San Germano non potrà essere negato, oltre che alle istituzioni di diritto pubblico e agli altri Enti morali che abbiano sede nelle nuove Provincie:

1° alle Società commerciali nelle quali due terzi di soci siano o diventino cittadini italiani e almeno due terzi del capitale sociale sia proprietà dei soci registrati che siano o diventino cittadini italiani;

2° alle Società anonime nelle quali il Consiglio d'amministrazione sia composto per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e il capitale sia investito in azioni nominative di cui almeno due terzi intestate a tali cittadini italiani;

3° ai Consorzi registrati a garanzia limitata (Cooperative) ne quali la direzione sia composta per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e le quote siano intestate per due terzi a tali cittadini italiani.

Art. 10.

La decisione nei casi previsti all'articolo precedente, spetta all'autorità politica provinciale, sentito il tribunale quando trattisi di Società o Consorzi registrati.

Contro tali decisioni e contro le decisioni della stessa autorità politica provinciale in altri casi che rientrino nell'ambito dell'art. 75 del trattato di San Germano, è ammesso entro quindici giorni il ricorso all'Ufficio centrale per le nuove Provincie del Regno, il quale decide definitivamente sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato.

Disposizioni generali.

Art. 11.

Il riconoscimento o la concessione del diritto di cittadinanza ai termini di questo decreto ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, e comprende il godimento dei diritti politici.

Art. 12.

Agli effetti del Trattato di San Germano e delle conseguenti disposizioni interne e internazionali le persone fisiche e giuridiche alle quali sulla base del presente decreto sia concessa la cittadinanza italiana che ad esse non spetti di pieno diritto, sono da considerarsi quali cittadini italiani di pieno diritto.

Art. 13.

Le donne maritate seguono per quanto si attiene al presente decreto, la condizione del marito e i figli minori di diciotto anni quelli dei genitori.

I figli che alla pubblicazione di questo decreto abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età, vanno considerati ed agiscono indipendentemente, sia per il riconoscimento della cittadinanza di pieno

diritto, sia per la dichiarazione di opzione e per i reclami, i ricorsi e gli altri atti previsti dal decreto.

Gli orfani od altre persone che per qualsiasi motivo sono incapaci od assenti, sono rappresentati in ogni atto relativo al presente decreto dalla tutela o dal curatore secondo le leggi locali.

Art. 14.

Le dichiarazioni, le domande, i reclami, i ricorsi e ogni altro atto necessario all'esecuzione di questo decreto, sono esenti da qualsiasi tassa, bollo od altra spesa.

Art. 15.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto che entra in vigore nell'ottavo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1884 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il regolamento 13 novembre 1919, n. 2431, con il quale la R. scuola media di studi applicati al commercio di Roma fu classificata scuola di 3° grado con il titolo di Regio istituto commerciale;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del R. Istituto commerciale di Roma del 17 novembre 1920;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 1 del decreto Reale del 13 novembre 1919, n. 2414, è sostituito il seguente comma:

« Il R. Istituto commerciale di Roma è autorizzato a rilasciare ai propri licenziati il titolo di ragioniere commerciale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1891 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

Ritenuta la necessità di variare gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921 in conto della somma di L. 150000.000 indicata all'articolo 3 del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1920-921, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 109. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie provincie del Regno, e sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei corsi di acqua nelle Provincie meridionali e nella Sicilia, ecc. . . . . . + 3,000,000 —

Cap. n. 117. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie regioni del Regno e sistemazione idraulica di pianura nell'Italia meridionale e nella Sicilia - Concorsi e sussidi, ecc. . . . . . — 3,000,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA — PEANO.

Visto. *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1860. Regio decreto 9 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Maccio (Como) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 800.

N. 1875. Regio decreto 16 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il pio Istituto « Limonta », in Casaletto Lodigiano (Milano) viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - *Ministero del tesoro:* Errata-corrige — Smarrimento di ricevute — Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1920 — *Ministero dell'interno:* Bollettino sanitario del bestiame n. 53, dal 27 dicembre 1920 al 2 gennaio 1921 — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

1. A pag. 48 della *Gazzetta ufficiale* n. 11, del 14 gennaio 1921, (Elenco rettifiche d'intestazione n. 22 - 1ª pubblicazione) alla colonna 5, l'intestatario della rendita non è chiaro, e deve dire *Tirettolo.*

2. All'ultima intestazione dell'elenco stesso, che dice, Girola Massimo, ecc, l'importo della prima rendita deve essere L. 185 *50* anzichè L. 185, come è stato pubblicato in detta *Gazzetta ufficiale.*

A pag. 50 della *Gazzetta ufficiale* n. 11, del 14 gennaio 1921, (1ª pubblicazione dell'elenco smarrimento certificati), l'ammontare della rendita della penultima intestazione di detto elenco, che dice: « cons. 5 0[0 - 49158 - Ballarini Luigi, ecc. » è di L. *80* anzichè L. *180*, come è stato pubblicato in detta *Gazzetta ufficiale.*

Smarrimenti di ricevute **(1ª pubblicazione). (E. n. 23).**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2314 — **Data della ricevuta:** 16 maggio 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Milano — **Intestazione della ricevuta:** Bossi Alessandro fu dott. Carlo — **Titoli del debito pubblico:** Nominativi n. 2 — **Ammontare della rendita** L. 350 — Consolidato 3,50 0[0 ex 3,75 0[0 — **Decorrenza** 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1892 — **Data della ricevuta:** 10 dicembre 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Direzione generale del debito pubblico — **Intestazione della ricevuta:** Di Fabio Emma — **Titoli del debito pubblico:** Nominativi n. 1, al portatore n. 11 — **Ammontare della rendita** L. 200 — **Consolidato 5 0[0** — **Decorrenza 1° luglio** 1919

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3203 — **Data della ricevuta:** 15 giugno 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Direzione generale del debito pubblico — **Intestazione della ricevuta: Cavazzi** Pio — **Titoli del debito pubblico:** N. 3 assegni provvisori L. **2,72** — Consolidato 3,50 0[0 — **Decorrenza** N. N.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 170 — **Data della ricevuta** 19 novembre 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Foggia — **Intestazione della ricevuta:** Violante **Nicola** fu Gaetano — **Titoli del debito pubblico: Al portatore n. 4 — L. 155** — **Consolidato** 5 0[0 — **Decorrenza 1° luglio** 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 gennaio 1921.

Il Direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1920

	AL 30 giugno 1920	AL 30 settembre 1920	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	2,479,118,262 12	2,607,362,683 57	+ 128,244,421 45
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	13,262,749,396 90	(1) 13,816,832,490 25	+ 554,083,093 35
Insieme	15,741,867 659 02	16,424,195,173 82	+ 682,327,514 80
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	31,590,120,610 91	31,241,584 610 13	+ 348,536,000 81
Situazione del Tesoro	— 15,848,252,951 92	— 14,817,389,436 31	+ 1,030,863,515 61

(1) In questa somma sono comprese L. 161,031,115 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia di biglietti di Stato, e L. 187,677,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE — CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1919-920	**Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca**	426,104,379 07	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	2,053,013,883 05	2,479,118,262 12

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie straordinarie	645,435,494 84	1,859,697,716 42	2,505,133,211 26	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . .	14,320 65	24,031 47	38,352 12	
	» III. - Movimento di capitali	2,572,004,560 10	117,153,323 19	2,689,157,883 29	
	» IV. - Partite di giro	3,737,584 73	18,059,468 42	21,797,053 15	
		3,221,191,960 32	1,994,934,539 50	5,216,126,499 82	5,216,126,499 82
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture mi-	811,731,003 30	3,017,217,368 75	3,828,948,372 05	
	Vaglia del Tesoro	2,151,493,145 80	3,749,612,636 94	5,901,105,782 74	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	8,000,000 —	50,000,000 —	58,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	1,250 —	7,700 —	8,950 —	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	—	4,036,441 14	4,036,441 14	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero . .	93,000,000 —	325,000,000 —	418,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	24,217 20	12,100,000 —	12,124,217 20	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	186,115,174 93	643,815,678 58	829,930,853 51	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	214,041,106 17	420,778,184 42	634,819,290 59	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	7,755,000 —	7,755,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	312,990,000 —	449,692,444 51	762,6·2,444 51	
		3,777,395,897 40	8,680,015,454 34	12.457,411,351 74	12,457,411,351 74
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Valute austro-ungariche	3,170,397 95	—	3,170,397 95	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	186,843,532 83	—	186,843,532 83	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	17,086,914 43	—	17,086,914 43	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	496,828,034 34	—	496,828,034 34	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimborsi	115,260,547 03	—	115,260,547 03	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	25,764,120 58	674,703,534 71	700,467,655 29	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9,	—	927,840 —	927,84[illegible]	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		844,953,547 16	675,631,374 71	1,520,584,921 87	1,520,584,921 87
				Totale	21,673,241,0?5 55

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle s[ritture].

AL 30 SETTEMBRE 1920 — AVERE

b) Fondo di cassa al 30 settembre 1920 (b)	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	205,825,667 94	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	2,401,537,015 63	2,607,362,683 57

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	1,764,784,600 38	2,075,116,862 77	3,839,901,463 15	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	759,344 29	1,785,530 68	2,544,874 97	
	» III. - Movimento di capitali	1,423,741 38	112,901,437 40	114,325,178 78	
	» IV. - Partite di giro	1,209,118,085 76	19,372,912 69	1,228,490,998 45	
		1,976,085,771 81	2,209,176,743 54	4,185,262,515 35	4,185,262,515 35
	Decreti di scarico	—	468 86	468 86	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		—	468 86	468 86	468 86
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	1,965,189,638 68	2,171,662,790 85	4,136,852,429 53	
	Vaglia del Tesoro	2,036,011,870 31	3,285,679,543 79	5,321,691,414 10	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	191,787,966 72	58,166,489 02	249,954,455 74	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero	17,086,914 43	—	17,086,914 43	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero.	496,828,034 34	144,000,000 —	640,828,034 34	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva.	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	3,177,452 31	8,902,547 69	12,080,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	411,562,006 56	899,899,897 66	1,311,461,904 22	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	219,742,249 48	396,002,749 65	615,744,999 13	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro.	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	—	927,840 —	927,840 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	271,931,653 63	227,387,707 43	499,319,361 06	
		5,613,317,786 46	7,192,629,566 09	12,805,947,352 55	12,805,947,352 55
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	7,075,000 —	7,075,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	30,000,000 —	—	30,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	17,319,379 86	316,038,546 58	333,357,926 44	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	3,015,555 09	6,761,228 60	9,776,784 69	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	97,038,501 34	178,856,730 30	275,895,231 64	
	Altre Amminist. per pagamenti da rimborsare	443,844 99	1,282,750 39	1,726,595 38	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	167,944,827 04	1,240,891,650 03	1,408,836,477 07	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	8,000,000 —	8,000,000 —	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		315,762,109 32	1,758,905,905 90	2,074,668,015 22	2,074,668,015 22
				Totale . . .	21,673,241,435 55

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 161,081,115 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 187,677,000 di monete divisionali d'argento immobilizzati in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 30 settembre 1920
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	(1) 14,103,023,060 56	(2) 13,795,119,003 08
Vaglia del Tesoro	655,220,259 41	1,231,634,628 05
Banche — Conto anticipazioni statutarie	6,335,000,000 —	6,335,000,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40,050,000 —	40,050,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	661,950,000 —	661,950,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	509,000,000 —	567,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	883,594,605 18	630,649,099 44
Id. del Fondo culto id. id.	14,231,153 06	1,180,679 77
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	883,608,082 86	660,780,048 52
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13,105,320 22	13,105,320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	2,532,519 66	2,576,736 86
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,089,420,513 01	2,607,889,462 33
Incassi da regolare	1,238,671,278 31	1,257,745,569 77
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	3,263,405 —	2,335,565 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,000,000 —
Buoni di Cassa	268,602,000 —	276,357,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700,000,000 —	700,000,000 —
Cassieri militari	5,338,130 44	5,333,130 44
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	23,146,000 —	23,146,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	296,364,283 20	559,727,366 65
Totale	31,590,120,610 94	31,241,584,610 13

1) In questa cifra sono compresi i buoni ordinari versati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale e in corso di regolazione contabile per la somma di L. 5,578,400,000.
2) In questa somma sono ancora compresi i buoni versati c. s. per la somma di circa 4 miliardi e 300 milioni.

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 30 settembre 1920
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	180,602,000 —	187,677,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45,000,000 —	45,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione	797,316,000 —	824,145,602 05
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	252,204,313 33	398,718,706 94
id. del Fondo pel culto id. id.	36,021,294 64	28,711,164 90
Cassa depositi e prestiti	805,137,876 78	584,205,074 08
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	342,611,329 26	342,611,329 26
Amministrazioni varie	194,023,865,69	80,189,914 04
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910 n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	33,446,000 —	33,446,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,050,000 —	1,080,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 133)	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	9,971,741,858 48	10,453,418,083 89
Diversi	235,874,428 80	452,567,025 17
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	3,263,405 —	2,335,765 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	40,000,000 —	50,000,000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	30,000,000 —	38,000,000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90,000,000 —	90,000,000 —
Totale	13,262,749,398 90	13,816,832,490 25

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 30 settembre 1920 ascendeva a L. 53,702,979.80.

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 1,032,981,958.76.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese settembre 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1920-921 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di settembre 1920	Mese di settembre 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1920 a tutto settembre 1920	Da luglio 1919 a tutto settembre 1919	DIFFERENZA nel 1920
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1,924,740 40	2,254,987 01	— 330,247 21	4,056,163 03	5,758,923 16	— 1,706,760 13
Contributi:						
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati	789,395 19	745 433 49	+ 43,961 70	43,468 717 43	44,898,281 07	— 3) 1,429,563 64
Redditi di R. M. e vari	7,863,840 76	4,803,476 41	+ 3,060,364 35	129,778 530 21	103,472,200 78	+ 2) 26,303,339 43
Contributo centesimo guerra	2,344,110 81	9,529,901 —	— 7,185,790 19	24,156,752 95	82,053,608 53	— 3) 57,896,855 58
Extraprofitti di guerra	494,472 67	229,540 92	+ 264,931 75	256,711,587 84	157,111,612 84	+ 2) 99,591,975 —
Contributo straord. di guerra	1,765 66	3,432 08	— 1,665 42	3,499,789 29	4,516,591 17	— 3) 1,016,801 88
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	99,449,881 23	66,288,600 37	+ 33,161,280 86	395,795,386 83	255,784,482 62	+ 2) 140,010,904 21
Prodotto del movimento a G. e P. V.	306,225 52	1,174,807 44	— 868,581 92	21,337,191 67	20,362,493 01	+ 974,698 66
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	282 12	2,550 —	— 2,267 88
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbricaz. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	53,556,416 66	29,255,104 01	+ 24,301,312 65	147,721,904 17	78,091,527 58	+ 2) 69,630,376 59
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	34,692,015 80	56,921,832 78	— 22,229,816 98	103,498,352 61	98,729,167 24	+ 2) 4,769,185 37
Dazio sull'importazione del grano	19 —	—	+ 19 —	1,960 75	1 50	+ 1,959 25
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	8,806,682 02	9,274,044 18	— 467,362 16	35,107,524 35	20,821,757 93	+ 2) 14,285,766 42
Privative:						
Tabacchi	187,424,179 16	124,563,506 40	+ 62,860,672 76	550,765,829 59	354,782,946 07	+ 2) 195,782,983 52
Sali	11,462,458 64	10,914,825 81	+ 547,632 83	32,637,790 02	29,697,512 85	+ 2) 2,940,277 17
Fiammiferi e carte da giuoco	13,954,537 45	11,533,468 86	+ 2,421,068 59	37,071,185 62	27,990,684 63	+ 2) 9,080,500 90
Chinino	834,990 31	515,495 55	+ 319,494 76	2,427,222 51	1,122,927 72	+ 2) 1,304,294 79
Lotto	16,262,974 52	13,215,993 05	+ 3,046,981 47	49,123,439 16	34,447,962 54	+ 2) 14,675,476 62
Monopoli commerciali	22,137,600 47	7,222,445 25	+ 14,915,155 22	71,082,137 19	7,222,445 25	+ 2) 63,859,691 94
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	21,212,679 55	17,012,991 30	+ 4,199,688 25	62,773,478 97	50,903,920 93	+ 11,869,558 04
Telegrafi	9,875,596 96	5,949,112 71	+ 3,926,484 25	19,379,383 35	12,107,955 —	+ 7,271,428 35
Telefoni	2,440,612 81	871,825 07	+ 1,568,787 74	13,574,100 03	6,896,665 30	+ 6,677,434 73
Servizi diversi	4,578,652 53	3,606,867 66	+ 971,784 87	13,547,643 16	10,010,861 56	+ 3,536,781 57
Rimborsi e concorsi nelle spese	2,533,598 33	812,184 01	+ 1,721,414 32	7,729,164 59	7,653,481 45	+ 75,683 14
Entrate diverse	85,423,135 70	69,683,403 47	+ 15,739,732 23	232,676,593 64	185,706,790 23	+ 4) 46,969,803 41
Totale *Entrata ordinaria*	588,370,582 15	446,383,279 43	+ 141,987,302 72	2,257,722,111 05	1,600,147,350 96	+ 657,574,760 09
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	128,619 50	156,009 30	— 27,389 80	399,538 49	537,259 72	— 137,721 23
Entrate diverse	56,802,986 14	96,328,616 64	— 39,525,630 50	246,750,485 66	347,261,366 32	— 5) 100,510,880 66
Capitoli aggiunti per resti attivi	133,307 05	25,409 96	+ 107,897 09	261,076 06	155,044 85	+ 105,031 21
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	14,320 65	14,305 06	+ 15 59	38,352 12	47,345 71	— 8,993 59
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	115,788 06	12,144,537 58	— 12,028,749 52	279,356 20	14,837,148 08	— 14,557,791 88
Accensione di debiti	(1)2,564,574,803 82	378,243,700 85	+ 2,186,331,102 97	2,673,303,285 97	999,691,176 85	+ 1,673,612,109 12
Riscossione di crediti	157,471 02	22,304 65	+ 135,166 37	246 502 62	31,828 25	+ 214,674 37
Rimborso di somme antic. dal Tesoro	29,846 39	1,931 50	+ 27,914 89	327,538 25	771,550 97	— 444,012 72
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Antcipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	250,000 —	— 250,000 —	—	290,000 —	— 290,000 —
Partite che si compensano nella spesa	2,352 567 09	1,364,483 18	+ 988,083 91	4,043,825 46	5,009,618 67	— 965,793 21
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	3,910,400 —	—	+ 3,910,400 —	8,356,307 20	724,215 58	+ 7,632,091 62
Ricuperi diversi	863,683 72	35,055 59	+ 828,628 13	2,261,456 05	247,059 86	+ 2,017,396 19
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	20,729,224 10	— 20,729,224 10	336,611 54	21,948,841 22	— 21,612,220 68
Totale *Entrata straordinaria*	2,629,083,793 44	509,315,578 41	+ 2,119,768,215 03	2,936,607,335 62	1,391,553,456 08	+ 1,545,053,879 54
CATEGORIA IV. - *Partite di giro*	3,737,584 73	3,076,016 22	+ 661,568 51	21,797,053 15	16,571,674 91	+ 5,225,378 24
	3,221,191,960 32	958,774,874 06	+ 2,262,417,086 26	5,216,126,499 82	3,008,272,481 95	+ 2,207,854,017 87

(1) Di cui L. 48.377.562,73 per buoni poliennali, e L. 2,516.393.181,94 per versamenti effettuati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale mediante buoni del tesoro poliennali e ordinari.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di settembre 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1920-921 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di settembre 1920	Mese di settembre 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1920 a tutto settembre 1920	Da luglio 1919 a tutto settembre 1919	DIFFERENZA nel 1920
Ministero del tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . . .	1,455,874,003 37	152,327,784 09	+ 1,303,546,309 28	1,947,951,230 21	421,494,453 01	+ (6) 1,526,456,272 20
Id. delle finanze	76,591,094 11	57,362,476 75	+ 19,228,617 36	195,829,681 45	128,386,707 9?	+ 67,442,973 52
Id. di giustizia e culti . . .	10,066,129 22	6,655,976 67	+ 3,410,152 55	32,445,668 24	19,711,332 8?	+ 12,734,335 37
Id. degli affari esteri	356,123 91	6,444,148 02	— 6,088,024 11	4,207,378 93	11,350,307 52	— 7,142,928 59
Id. dell'istruzione pubblica. .	20,308,389 66	15,391,795 18	+ 4,916,594 48	168,353,646 30	124,861,198 83	+ 43,492,447 37
Id. dell'interno	35,751,915 15	30,828,235 82	+ 4,923,679 33	158,996,8?9 43	107,657,421 81	+ 51,309,417 62
Id. dei lavori pubblici	59,671,708 77	37,584,395 79	+ 22,087,312 98	127,935,038 77	84,625,659 21	+ 43,309,379 56
Id. delle poste e dei telegrafi	38,588,008 40	21,876,243 96	+ 16,711,764 44	102,928,874 52	62,655,604 55	+ 40,273,269 97
Id. della guerra	180,761,573 93	840,712,130 33	— 659,950,556 40	958,004,444 65	2,297,645,134 34	— 1,339,640,689 69
Id. della marina	49,910,061 01	75,385,188 07	— 25,475,127 06	160,039,178 01	203,496,943 44	— 143,457,760 83
Id. delle colonie	272,181 79	171,454 79	+ 100,727 —	178,784,295 99	149,768,116 17	+ 29,016,179 82
Id. dell'agricoltura	4,238,079 37	2,508,642 64	+ 1,729,436 73	12,716,973 06	10,283,745 19	+ 2,433,227 87
Id. industria e commercio .	12,359,748 88	5,028,532 41	+ 7,331,216 47	54,118,323 2?	39,577,007 34	+ 14,541,325 89
Id. lavoro	289,034 64	—	+ 289,084 64	15,373,540 15	—	+ 15,373,540 15
Id. Terre liberate	31,047,579 60	10,664,657 45	+ 20,382,922 51	67,607,403 91	55,310,408 92	+ 12,296,994 99
Totale pagamenti di bilancio	1,976,035,771 81	1,262,941,661 97	+ 713,144,109 84	4,185,262,515 38	3,716,824,546 13	+ 468,437,969 22
Decreti di scarico	—	4,504 03	- 4,504 03	468 86	4,504 03	— 4,035 17
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti . . .	1,976,085,771 81	1,262,946,166 —	+ 713,139,605 81	4,185,262,984 21	3,716,829,050 16	+ 468,433,934 05

(2) Maggiori accertamenti.
(3) Minori accertamenti.
(4) Maggiori incassi in conto entrate eventuali dei vari Ministeri.
(5) La diminuzione è figurativa poichè deriva da minori ricuperi di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª.
(6) L'aumento deriva per oltre 1 miliardo e 232 milioni dalla estinzione di buoni poliennali versati in sottoscrizione al 6º prestito nazionale (Vedi entrate per accensione di debiti, nota n. 1).

Roma, 20 ottobre 1920.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI-ROSSINI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 53, dal 27 dicembre 1920 al 2 gennaio 1921.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Brescia	Brescia	2	1	2	3
»	Verolanuova	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	3	—	3
Milano	Lodi	1	1	1	1
Pavia (*a*)	Voghera	—	1	—	1
Perugia	Rieti	—	1	—	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		3	13	3	16

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Ab.	Cittaducale	—	1	—	2
Arezzo (*a*)	Arezzo	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
		—	4	—	5

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	1	—	2	—
»	Alessandria	4	1	13	3
»	Asti	5	—	7	—
»	Casale Monferrato	3	1	3	1
»	Novi Ligure	3	—	3	—
»	Tortona	3	1	6	—
Belluno	Belluno	—	1	—	2
»	Feltre	1	—	4	1
»	Pieve di Cadore	2	—	5	1
Bergamo (*a*)	Bergamo	5	1	7	2
»	Clusone	2	1	2	3
»	Treviglio	7	1	16	5
Bologna	Bologna	3	1	3	2
»	Imola	1	—	2	—
Brescia	Breno	—	1	—	1
»	Brescia	14	2	25	7
»	Chiari	1	1	1	2
»	Salò	3	—	4	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Brescia	Verolanuova	4	—	6	—
Como	Como	3	—	3	—
»	Lecco	7	2	9	3
»	Varese	3	3	3	7
Cremona	Casalmaggiore	—	2	—	2
»	Cremona	—	4	—	4
Cuneo	Alba	2	—	4	2
»	Cuneo	1	1	2	1
»	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Firenze	2	—	2	—
»	Pistoia	1	—	1	1
»	San Miniato	2	—	2	1
Forlì	Cesena	2	2	2	5
»	Rimini	1	—	2	—
Genova	Albenga	5	—	17	2
»	Chiavari	1	—	1	—
»	Genova	2	—	5	—
»	Savona	1	—	1	—
»	Spezia	—	1	—	1
Livorno	Livorno	—	1	—	2
»	Portoferraio	—	1	—	3
Lucca	Lucca	8	2	5	2
Mantova	Mantova	6	8	6	10
Milano	Abbiategrasso	3	2	3	3
»	Gallarate	1	—	1	—
»	Lodi	3	—	3	2
»	Milano	1	5	1	5
»	Monza	—	1	—	1
Modena (*a*)	Mirandola	2	[illegible]	2	1
Novara	Biella	1	2	2	3
»	Domodossola	2	1	2	1
»	Novara	3	7	5	17
»	Pallanza	1	1	1	1
»	Vercelli	—	5	—	7
Padova	Padova	4	1	5	2
Parma	Borgo San Donnino	4	—	6	1
»	Parma	1	1	3	1
Pavia (*a*)	Bobbio	—	1	—	1
»	Mortara	3	—	3	1
»	Pavia	4	2	6	2
»	Voghera	9	—	15	5

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	2	—	2	—
Piacenza (*a*)	Fiorenzuola d'Arda	3	—	7	—
»	Piacenza	3	—	11	—
Pisa (*a*)	Pisa	5	—	17	9
»	Volterra	2	—	3	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	7	1	18	1
»	San Remo	1	1	2	1
Potenza	Lagonegro	—	1	—	1
»	Matera	3	—	3	—
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
»	Lugo	1	—	4	—
»	Ravenna	2	—	4	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	—	3	—	3
Rovigo	Rovigo	5	—	7	—
Sondrio	Sondrio	4	1	4	1
Torino	Aosta	1	—	1	—
»	Ivrea	7	1	13	4
»	Pinerolo	2	1	2	1
»	Susa	3	—	6	—
»	Torino	17	1	41	5
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	3	2	6	2
Verona	Verona	9	3	16	10
		227	88	401	174

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Ancona	Ancona	6	—	14	—
Arezzo (*a*)	Arezzo	6	3	28	27
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	2	—
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Bologna	Bologna	3	—	4	—
»	Imola	6	—	20	17
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	1	—	1	—
Caserta	Sora	2	—	3	—
Ferrara (*a*) (*b*)	Ferrara	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Firenze	3	—	3	—
Foggia (*a*)	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	2	—	3	—
Forlì	Cesena	—	1	—	1
»	Forlì	1	—	1	—
Genova	Genova	3	—	10	—
Lucca	Lucca	—	1	—	2
Macerata	Camerino	1	4	5	—
	Macerata	4	—	13	—

Segue: Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena (*a*)	Modena	—	1	—	3
Perugia	Perugia	—	2	—	5
»	Rieti	1	—	2	—
Pesaro e Urbino	Urbino	2	—	2	—
Pisa (*a*)	Pisa	2	—	3	1
Potenza	Lagonegro	—	1	—	1
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	10	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	3
Siena	Siena	2	1	6	5
Torino	Torino	—	1	—	1
Venezia	Venezia	2	1	3	1
Verona	Verona	2	—	7	—
		58	16	146	69

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO				
Palermo	Palermo	1	—	7	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO				
Aquila degli Ab.	Sulmona	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	5	1
»	Barletta	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Genova	Chiavari	2	—	7	—
»	Genova	1	—	1	—
Milano	Lodi	—	1	—	1
»	Milano	—	1	—	1
Napoli	Castellammare di St.	2	1	2	2
»	Napoli	3	—	3	1
Palermo	Palermo	1	—	20	—
Porto Maurizio	San Remo	1	1	2	2
Salerno	Salerno	2	—	2	—
		17	4	45	8

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO				
Bari delle P. (*b*)	Bari	1	1	1	1
»	Barletta	1	—	1	—
Firenze (*a*)	Pistoia	1	—	1	1
		3	1	3	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dallo settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rogna.					
Aquila degli A.	Aquila	3	—	21	—
»	Avezzano	1	1	1	7
»	Sulmona	2	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
»	Sant'Angelo dei L.	2	—	3	—
Foggia	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	2	—	2	—
»	San Severo	—	1	—	1
Potenza	Melfi	1	1	1	1
		13	3	34	9
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
Foggia (a)	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	1	—	5	—
		3	—	7	—
Morbo coitale maligno.					
Bergamo (a)	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	5	—	6	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Modena (a)	Modena	1	—	1	—
Pisa (a)	Pisa	1	—	1	—
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		12	—	13	—
Barbone dei bufali.					
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Colera dei polli.					
Forlì	Cesena	—	1	—	1
Pisa	Pisa	1	—	5	—
		1	1	5	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	8	16	19
Carbonchio sintomatico	4	4	5
Afta epizootica	33	315	575
Malattie infettive dei suini	26	74	215
Morva	1	1	7
Farcino criptococcico	9	21	53
Rabbia	2	4	5
Rogna	4	16	43
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—
Vaiuolo ovino	2	3	7
Morbo coitale maligno	6	12	13
Tubercolosi bovina	—	—	—
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	2	2	6

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre redente, dal 13 al 19 dicembre 1920.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia (a)	Knin	1	—	5	—
Venezia Giulia	Postumia	1	—	1	—
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	2	—
»	Bolzano	1	—	1	—
»	Borgo	6	1	11	2
»	Bressanone	7	2	31	8
»	Brunico	3	—	4	—
»	Cles	2	—	6	2
»	Merano	7	2	15	5
»	Mezolombardo	2	—	2	—
»	Riva	1	—	1	—
»	Rovereto	4	—	13	—
»	Tione	5	—	11	1
»	Trento (città)	—	1	—	1
»	Trento	2	5	4	6
		42	11	107	25

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rogna.				
Dalmazia (*a*) . . .	Zara	3	—	99	—
Venezia Giulia . .	Monfalcone	1	—	1	—
»	Parenzo	2	—	2	—
»	Postumia	2	—	3	—
Venezia Trident. .	Bolzano	1	—	1	—
»	Borgo	9	—	30	—
»	Cles	1	—	1	—
»	Merano	3	1	3	4
»	Tione	2	—	3	—
»	Trento	1	1	3	1
		25	2	146	5
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia (*a*) . .	Zara	2	—	77	—
Venezia Tridentina	Parenzo	1	—	1	—
Venezia Tridentina	Bolzano (città) . . .	1	—	1	1
»	Bolzano	4	1	13	2
»	Borgo	1	—	2	2
»	Cles	4	—	14	—
»	Merano	2	—	11	—
»	Mezolombardo . .	3	—	6	—
»	Rovereto	2	—	18	—
»	Silandro	1	—	1	—
»	Trento	—	1	—	2
		21	2	144	7
	Farcino criptococcico.				
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	—

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Vaiuolo ovino				
Dalmazia (*a*) . . .	**Bencovaz**	2	—	12	—
»	**Knin**	2	—	9	—
»	**Sebenico**	2	—	93	—
»	**Zara**	3	—	32	—
		8	—	146	—
	Colera dei polli.				
Venezia Trident. .	Ampezzo	1	—	1	—
»	Trento (città) . . .	1	—	3	—
		2	—	4	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	15	53	132
Rogna	10	27	151
Malattie infettive dei suini	11	23	151
Vaiuolo ovino	4	9	146
Rabbia	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Farcino criptococcico	1	1	1
Colerà dei polli	2	2	4

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 23 dicembre 1920:

Ai seguenti maestri di scherma o di ginnastica, in aspettativa per infermità comprovata, è concesso l'assegno per ciascuno indicato, con le rispettive decorrenze:

Prinetti Giovanni, L. 3062,50, dal 16 agosto 1920.

Gandini Carlo, L. 2700, dal 16 gennaio 1920.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Stefanizzi Ercole, applicato, collocato in aspettativa per infermità, dal 16 ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 2187,50.

Curatoli Domenico, applicato, collocato in aspettativa per infermità, dal 1° novembre 1920, con l'assegno annuo di L. 2187,50.

Ciceroni Guido, applicato, in aspettativa per infermità, dal 16 novembre 1919, richiamato in servizio dal 1° novembre 1920, con lo stipendio annuo di L. 3175.

Mona Ugo, applicato, in aspettativa per infermità, dal 1° agosto 1920, cessa di far parte dell'Amministrazione militare, dal 1° agosto 1920, per compiuto biennio d'aspettativa.

Gina Nicolino, applicato, collocato in aspettativa per infermità, dal 1° novembre 1920, con l'assegno annuo di L. 1957,50.

Sportoletti Abramo, applicato, collocato in aspettativa per infermità, dal 1° ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 1957,50.

Della Rocca Albino, applicato, collocato in aspettativa per infermità, dal 16 ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 1957,50.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 26 dicembre 1920:

Reghini nob. cav. Raffaello, brigadiere generale, l'aspettativa concessa al suindicato ufficiale, allora tenente colonnello, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Arma dei carabinieri Reali.

Colonnelli.

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Araldi cav. Carlo, colonnello, collocato in posizione ausiliaria per età, dal 24 febbraio 1920.

Primi capitani.

Con R. decreto del 23 dicembre 1920:

Iannello Antonino, primo capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Capitani.

Con R. decreto del 30 dicembre 1920:

Rinaldi Giuseppe, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa stessa è prorogata.

Tenenti.

I seguenti tenenti sono promossi capitani, con anzianità 31 dicembre 1920 e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1921:

Franzone Girolamo Salvatore — Pellegrino Giovanni — Fanciullacci Gino — Ancarola Dionigi — Massera Antonino — Guastadisegni Nicola — De Cesare Carlo — Scaravilli Gaetano — Carinelli Paolo.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Marini cav. Armando, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 30 settembre 1920.

Di Giorgio cav. Nicola, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 18 maggio 1919.

Con R. decreto del 26 dicembre 1920:

Re cav. Giuseppe, colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 27 maggio 1920 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio dall'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio del suindicato ufficiale, il quale deve intendersi richiamato in servizio dalla aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 19 ottobre 1919 con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 2 gennaio 1921:

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli con anzianità, e decorrenza assegni per ognuno indicata:

Con anzianità e decorrenza assegni dal 6 ottobre 1918:

Pata Giuseppe.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 17 novembre 1918:

Morozzo della Rocca Roberto.

Con R. decreto del 26 dicembre 1920:

Pochbelli cav. Eugenio, tenente colonnello, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 2 gennaio 1921:

Anelli cav. Livio, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 ottobre 1920 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri del suindicato ufficiale.

Maggiori.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Fazio cav. Arturo, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, dal 22 agosto 1920.

Fazio cav. Arturo, maggiore, in aspettativa per riduzioni di quadri, richiamato in servizio dal 22 agosto 1920, con riserva di anzianità e con decorrenza assegni, dal 1° settembre 1920.

Con R. decreto del 23 dicembre 1920:

I seguenti maggiori in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalle date sottoindicate:

Colamussi cav. Giovanni, dal 29 ottobre 1920.

Fiorentino cav. Antonio, dal 16 settembre 1920.

Barbaro cav. Giuseppe, dal 9 ottobre 1920.

Lopinto cav. Carlo, dal 2 giugno 1920.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Negro cav. Guglielmo, dal 10 agosto 1920.

Taurchini cav. Emilio Ettore, dal 26 settembre 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 17 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
	—		—
Parigi	178 08	Belgio	187 455
Londra	109 18	Berlino	45 12
Svizzera	456 23	Vienna	6 —
Spagna	384 —	Praga	35 50
New York	29 07	Pesos oro	22 74
Olanda	—	Pesos carta	0 92
Oro	432 88		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 86	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	71 65	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.